

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI POTENZA

### CAPO III - ELEZIONI

#### **Art. 11 - Eletti**

Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento della CPS e, salvo in caso di dimissioni, rimangono in carica fino a nuove elezioni. In caso di dimissioni o di decadimento, i membri della CPS sono sostituiti dal primo dei non eletti o in assenza di questi vengono indette delle nuove elezioni che devono eleggere il nuovo rappresentante entro e non oltre 50 giorni.

#### **Art. 12 - Insediamento**

La prima riunione della neo eletta Consulta rappresenta un momento di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto il lavoro dell'anno. La procedura prevista per l'ottimale svolgimento della riunione d'insediamento è la seguente:

- Alla riunione partecipa e presiede l'assemblea il Presidente uscente, seppur il suo mandato sia terminato.
- Funge da Segretario pro tempore il Docente Referente
- Viene distribuito, in forma cartacea, Statuto
- Si illustrano i progetti svolti, le attività iniziali e quelle non ancora concluse, nonché l'entità dei fondi residui accumulati
- Vengono formulate le eventuali proposte della Consulta uscente.

La CPS procede successivamente all'elezione del Presidente della CPS e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, oppure, qualora le procedure di elezione risultassero particolarmente lunghe e complesse, si possono rimandare le operazioni di voto delle altre cariche, fuorché quella del Presidente, entro 15 giorni.

#### **Art. 13 - Modalità di elezione della Giunta Esecutiva**

Per candidarsi è necessario depositare presso il banco di presidenza un proprio documento. All'elezione del Presidente si procede nel seguente modo:

- Il Presidente della riunione chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura in presidenza;
- Viene costituita la Commissione Elettorale, per adempiere alle procedure di votazione.

Tale Commissione si fa garante della regolarità dell'elezione, vidimando e scrutinando le schede;

- I candidati che intendono proporsi si presentano al banco di presidenza depositando presso il Segretario provvisorio il proprio programma.

- Si procede con votazione a scrutinio segreto: è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50 +1); nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza dei voti, si effettua il ballottaggio tra i due candidati più votati;
- La commissione elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;
- Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione ed ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente.

Per l'elezione del Segretario si applicano le modalità sopraindicate.

Affinché le votazioni siano valide è necessario che siano presenti il 50 +1 dei rappresentanti della Consulta.

#### **Art. 14 - Scrutinio della Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale effettua le operazioni di scrutinio, esegue la chiama dei membri per la votazione e proclama il candidato eletto. E' composta da due membri della CPS sorteggiati da colui che presiede la prima riunione. Questa esegue le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite a ogni nominativo valido espresso e le seconde suddivise tra bianche e nulle.